IL DIRETTORE GENERALE

DISPOSIZIONE N. 394

DI DATA: 06/12/2022

OGGETTO: AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CERTIFICAZIONE DEL SISTEMA QUALITÀ DELL'ENTE - CIG Z0A389AA38- AFFIDAMENTO DEL CONTRATTO

☑ Pubblicazione ai sensi dell'art. 23 c.1 del D.Lgs. 33/2013

Visto riservato alla Sezione Amministrazione e Personale

☑ non comporta impegno di spesa

Firmato digitalmente da POTOCCO ELENA

☐ impegno

☐ accertamento

AREA SCIENCE PARK
AREA DI RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA DI TRIESTE
Ente Pubblico Nazionale di Ricerca
Padriciano, 99 | 34149 Trieste | Italy
+39 040 3755111
+39 040 226698
P.IVA 00531590321
urp@areasciencepark.it
protocollo@pec.areasciencepark.it
www.areasciencepark.it
ISO 9001:2015

IL DIRETTORE GENERALE

RICHIAMATA la propria disposizione n. 288 di data 28 settembre 2022 è stata indetta un'indagine di mercato finalizzata all'individuazione dei potenziali fornitori del servizio di certificazione dei sistemi qualità dell'Ente;

PRESO ATTO che tre operatori economici hanno dato riscontro all'indagine presentando la propria manifestazione di interesse:

- RINA Services S.p.A., con sede in Genova (GE), Via Corsica n. 12, CAP 16128, CF e PI n. 03487840104,
- Quaser Certificazioni S.r.l. con sede in Milano (MI), Via Melchiorre Gioia n. 72, CAP 20125, CF e PI n. 09173761009,
- Bureau Veritas Italia S.p.A. con sede in Milano (MI), Viale Monza n. 347, CAP 20126, CF e PI n. 11498649157;

DATO ATTO che detti operatori economici presentavano tutti i requisiti richiesti dall'Amministrazione e che pertanto in data 17 novembre 2022 è stata loro inviata una richiesta informale di preventivo di offerta con scadenza di presentazione al 22 novembre, successivamente prorogata alle ore 12.00 del 28 novembre, con comunicazione di data 22 novembre 2022 che comunicava altresì le risposte ai quesiti posti;

RICHIAMATI i seguenti provvedimenti:

- l'art. 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dal D.L. 7 maggio 2012, n. 52, nella formulazione introdotta dalla legge di conversione 6 luglio 2012, n. 94 e s.m.i., in merito alla facoltà delle amministrazioni pubbliche di fare ricorso al MePA per acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a euro 5.000,00;
- l'art. 26, commi 3 e 3 bis della Legge n. 488/99, così come integrato e modificato dall'art. 1, comma 4, del D.L. n. 168/2004, convertito dalla Legge n. 191/2004, in merito al ricorso alle convenzioni Consip;
- l'art. 1, comma 2, lettera a), del D.L. 76 del 16/07/2020, come convertito dalla legge n. 120/2020 e successivamente modificato dalla legge n. 108/2021, che prevede l'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, per servizi e forniture di valore inferiore a 139.000,00 euro, IVA esclusa;

VISTI i preventivi di offerta presentati da Quaser Certificazioni S.r.l., RINA Services S.p.A. e da Bureau Veritas Italia S.p.A. entro il termine delle ore 12:00 del 28 novembre 2022 e la successiva istruttoria di data 30 novembre;

PRESO ATTO che le offerte trasmesse presentano le seguenti quotazioni:

		QUASER			RINA			BVITALIA		
		gg(uomo)*	Ore	Prezzo offerto**	gg(uomo)*	Ore	Prezzo offerto**	gg(uomo)*	Ore	Prezzo offerto**
A	VISITA PRELIMINARE - Primo anno	1		700,00	1		750,00	1		770,00
	VISITA DI PRETRASFERIMENTO DEL CERTIFICATO (svolta on site c/o OdC) Primo anno				0,3		0,00			
B	VISITA DI RICERTIFICAZIONE - Primo anno	4		2.950,00	4,5		3.375,00	4		3.080,00
C	VERIFICA PERIODICA DI MANTENIMENTO -Secondo anno	2		1.550,00	2,5		1.875,00	2		1.540,00
D	VERIFICA PERIODICA DI MANTENIMENTO - Terzo anno	2		1.550,00	2,5		1.875,00	2		1.540,00
E	CORSO DI FORMAZIONE - CONOSCENZE DI BASE NORMA ISO 9001:2015 IN FAVORE DEL PERSONALE DELL'ENTE – **minimo 3 ore**		8	700,00		4	700,00		4	380,00
F	**TOTALE PREZZO OFFERTO** (somma A+B+C+D+E)			**7.450,00**			**8.575,00**			**7.310,00**

CONSIDERATO che Bureau Veritas Italia S.p.A. ho presentato un preventivo di offerta conforme al capitolato nonché di prezzo più basso;

DATO ATTO che il servizio avrà durata triennale, prorogabile per un ulteriore triennio, alle medesime condizioni, su richiesta dell'Amministrazione;

RITENUTO:

- di procedere, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a), del D.L. 76 del 16/07/2020, come convertito dalla legge n. 120/2020 e successivamente modificato dalla legge n. 108/2021, all'affidamento del contratto alla società Bureau Veritas Italia S.p.A., alle condizioni particolari di contratto, allegate alla presente disposizione, mediante Trattativa Diretta sul portale MePA;
- approvare e sottoscrivere le condizioni particolari di contratto, allegate alla presente disposizione per farne parte integrante e sostanziale;
- di riservarsi di impegnare annualmente gli importi afferenti al presente affidamento, a partire dal 2023 e successivamente per gli esercizi di competenza;

DATO ATTO che la società Bureau Veritas Italia S.p.A. ha dimostrato il possesso dei requisiti professionali richiesti, e che sono in corso le verifiche d'ufficio in merito al possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;

RITENUTO di procedere alla stipulazione del contratto in pendenza delle suddette verifiche, vista l'urgenza dettata dalla scadenza della certificazione (Certificato n. IT - 109588 validità fino al 8 febbraio 2023);

CONSIDERATO che il principio di rotazione degli inviti non si applica laddove l'affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mercato, nelle quali la stazione appaltante, in

virtù di regole prestabilite dal Codice ovvero dalla stessa in caso di indagini di mercato come nel caso in esame, non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione, come disposto dalle Linee Guida n. 4 ANAC;

DATO ATTO:

- che il CIG attribuito a questa procedura è Z0A389AA38;
- che il responsabile del procedimento è la dott.ssa Federica Diqual Responsabile dell'Ufficio Pianificazione Strategica e Internal Audit;

VISTO l'art. 84 del regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità dell'Amministrazione, emanato con Determinazione del Presidente n. 3 di data 29/01/2021;

RICHIAMATO l'articolo 25 dello Statuto dell'Ente che definisce le competenze del Direttore Generale;

DISPONE

- di procedere, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a), del D.L. 76 del 16/07/2020, come convertito dalla legge n. 120/2020 e successivamente modificato dalla legge n. 108/2021, all'affidamento del contratto alla società Bureau Veritas Italia S.p.A., alle condizioni particolari di contratto, allegate alla presente disposizione, mediante Trattativa Diretta sul portale MePA;
- di accettare il preventivo di offerta presentato da Bureau Veritas Italia S.p.A.;
- approvare e sottoscrivere le condizioni particolari di contratto, allegate alla presente disposizione per farne parte integrante e sostanziale;
- di riservarsi di impegnare annualmente gli importi afferenti al presente affidamento, a partire dal 2023 e successivamente per gli esercizi di competenza;
- di dare atto che tali spese afferiscono a compiti di natura istituzionale dell'Amministrazione.

IL DIRETTORE GENERALE

dott.ssa Anna Sirica

Anna Sirica
20.12.2022
16:48:46
GMT+01:00

ALLEGATI: CONDIZIONI PARTICOLARI DI CONTRATTO.

CONDIZIONI PARTICOLARI DI CONTRATTO
SERVIZIO DI CERTIFICAZIONE DEI SISTEMA QUALITÀ DELL'ENTE - CIG Z0A389AA38.
ALLEGATO A TRATTATIVA DIRETTA MEPA NR. 3329745.

Art. 1 – Norme regolatrici

1. Le premesse al contratto, gli atti e i documenti richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.
2. Il Contratto è disciplinato dalle regole del sistema di e-procurement della Pubblica amministrazione, dal presente documento e dai seguenti documenti predisposti da Consip e disponibili nel portale MePA:
 a) CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO RELATIVE ALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI (d'ora in poi Condizioni Generali di Contratto);
 b) Capitolato d'Oneri per l'abilitazione dei Prestatori di Servizi al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, di cui all'art. 36, comma 6, del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 s.m.i.;
 c) "ALLEGATO 14 AL CAPITOLATO D'ONERI "Servizi" per l'ammissione degli operatori economici delle categorie merceologiche di seguito indicate, del settore merceologico "Servizi Di Valutazione Della Conformità" ai fini della partecipazione al MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE;
 d) dalle disposizioni del D.lgs. del 18 aprile 2016, n. 50, Codice dei contratti pubblici, e ss.mm.ii. (in seguito, definito per brevità Codice degli Appalti), e, in generale, dalle norme applicabili ai contratti della pubblica amministrazione;
3. Le modalità di effettuazione del servizio sono quelle previste nel BANDO MePA "Servizi" predisposto dalla Consip S.p.A., con le integrazioni ed eccezioni previste nel presente documento, che costituiscono condizioni particolari di contratto.
4. Fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto d'appalto i seguenti documenti, già sottoscritti digitalmente dal fornitore:
 - **"allegato 1 – capitolato tecnico descrittivo**" (d'ora in poi "**Capitolato**");
 - **"allegato 2 - schema preventivo d'offerta";**
5. L'esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi allegati:
 a) dalle disposizioni del Codice, dal D.P.R. n. 207/2010 per quanto non abrogato dal Codice e, in generale, dalle norme applicabili ai contratti della pubblica amministrazione;
 b) dal Codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;
 c) dal Codice di Comportamento dei dipendenti di Area Science Park, approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 18 dicembre 2013, n. 109, e disponibile sul sito dell'Ente, sezione Amministrazione Trasparente, Atti generali (https://www.areasciencepark.it/wp-content/uploads/Codice-di-comportamento-dei-dipendenti-del-Consorzio-per-l'AREA-di-Ricerca-Scientifica-e-Tecnologica-di-Trieste-adottato-con-Delibera-C.d.A.-d.d.-18-dicembre-2013-n.-109.pdf).
6. Le clausole del contratto sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per Area Science Park, l'Appaltatore rinuncia a promuovere azioni o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.
7. Il presente appalto viene affidato ed accettato con osservanza piena ed assoluta di quanto previsto dalle presenti condizioni particolari di contratto, dal D.P.R. n. 207/2010 per quanto non abrogato, dal D.Lgs. n. 50/2016 e, in generale, da tutte le altre leggi e regolamenti ad esso applicabili vigenti all'atto dell'invito a partecipare alla procedura per l'affidamento del servizio oggetto del presente contratto inoltrato attraverso la piattaforma telematica del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione.
8. Sono da ritenersi compresi nell'appalto tutte le prestazioni e i servizi necessarie per dare l'appalto interamente compiuto secondo le condizioni stabilite dal presente schema di contratto, con le

caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dai documenti di gara.

9. L'Ente provvederà a comunicare al Casellario informatico i fatti riguardanti la fase di esecuzione del presente contratto.

Art. 2 – Oggetto

1. Il presente contratto ha ad oggetto la prestazione del Servizio di certificazione del sistema di qualità dell'Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste - Area Science Park (d'ora innanzi "Area") da parte dell'impresa aggiudicataria di gara pubblica (d'ora innanzi "Appaltatore").

2. Area è un Ente certificato dal 2001. Certificato n. IT - 109588 validità fino al 8 febbraio 2023. La declaratoria del certificato è la seguente: Design and supply of services about: attraction and selection of research and development bodies, leasing of facilities, laboratories and connected services, dissemination of innovation and technology transfer, training. Area è accreditata per il settore IAF 35 (Altri servizi) – 37 (Istruzione). Con l'emissione del nuovo certificato il nuovo certificatore provvederà all'accreditamento al settore IAF 38.1 (Servizi Ospedalieri) per il laboratorio di genomica e epigenomica. Al 1 ottobre 2022 Area è una realtà che occupa al suo interno 180 addetti, fra dipendenti, collaboratori, borsisti e assegnisti di ricerca. L'orario di lavoro presso Area è di 36 ore settimanali (7 ore e 45 minuti dal lunedì al giovedì e 5 ore al venerdì), i dipendenti hanno la possibilità svolgere la propria attività lavorativa in modalità di smart working per 2 giorni alla settimana.

3. Le prestazioni oggetto del contratto sono volte a mantenere la certificazione della sede principale di AREA Science Park sita in località Padriciano 99, 34149 Trieste; la nuova certificazione sarà volta anche ad accreditare il laboratorio di genomica ed epigenomica sito a Basovizza S.S 14 km 165,5, 34149 Trieste.

4. I contenuti e le modalità di gestione del servizio sono quelli previsti nel Capitolato Tecnico – Allegato 14 al capitolato d'oneri "SERVIZI" predisposto dalla Consip S.p.A., integrati con le prescrizioni del presente documento che costituiscono condizioni particolari di contratto.

5. E' prevista inoltre l'erogazione di un corso di formazione di n. 3 ore totali per fornire le conoscenze di base sulla norma ISO 9001:2015 al personale dell'Ente (numero indicativo di 190 persone). Il corso sarà registrato, in modo da consentirne anche la fruizione in modalità asincrona da remoto, per l'intera durata contrattuale.

Art. 3 – Termini di esecuzione del servizio – Opzione di rinnovo

1. Il servizio decorre dalla data di sottoscrizione del contratto e Il contratto avrà una durata di 3 (tre) anni

2. Area si riserva la facoltà unilaterale di rinnovare il contratto alle medesime condizioni, per la durata di ulteriori tre anni. La facoltà di ricorrere al rinnovo è riservata all'insindacabile volontà dell'Amministrazione, escluso ogni diritto in merito in capo all'Appaltatore. L'esercizio dell'opzione di rinnovo dovrà essere comunicato con un preavviso di 60 giorni naturali e consecutivi antecedenti alla scadenza del contratto. In caso di rinnovo, l'Appaltatore si atterrà alle medesime modalità organizzative e di esecuzione del servizio oggetto del contratto originario.

3. Alla scadenza dei primi tre anni contrattuali, in caso di mancato esercizio della facoltà di rinnovo, ovvero alla scadenza del periodo di rinnovo, il contratto cesserà automaticamente la propria operatività senza necessità di alcuna comunicazione formale da ognuna delle parti.

4. In nessun caso il contratto potrà intendersi tacitamente ed unilateralmente rinnovato oltre il predetto termine di durata.

5. Qualora l'Appaltatore si rendesse inadempiente, il contratto si potrà risolvere mediante semplice ed unilaterale dichiarazione di Area che verrà comunicata a mezzo Pec.

Art. 4 - Corrispettivo del servizio

1. L'importo contrattuale complessivo per lo svolgimento delle prestazioni relative al servizio indicato all'art. 2, è di € 7.310,00,(diconsi euro settemilatrecentodieci) IVA esclusa, pari a euro 8.918,20 IVA compresa, secondo le specifiche di prezzo indicate nell'allegato 2 - schema preventivo d'offerta. L'importo verrà

corrisposto all'Appaltatore, su presentazione delle relative fatture a seguito delle visite periodiche di seguito indicate:

- **Primo anno:**
 Visita preliminare (1gg/uomo)
 Visita di ricertificazione
- **Secondo anno:**
 Verifica periodica di mantenimento
- **Terzo anno:**
 Verifica periodica di mantenimento

2. Nell'anno nel quale sarà erogato il corso di formazione sarà altresì incluso il corrispettivo spettante.

3. I prezzi offerti si intendono comprensivi di ogni attività *on site* ed *off site* necessaria per il rilascio del certificato, fatto salvo il rimborso delle spese vive, debitamente documentate, per viaggio (rif. tabelle ACI), vitto e pernottamento del personale ispettivo. Per le eventuali visite aggiuntive rispetto a quelle sopra previste, che fossero richieste dall'Ente o si rendessero comunque, necessarie per il mantenimento della certificazione, sarà praticata una tariffa parametrata in base al prezzo offerto per la visita preliminare.

Art. 5 - Condizioni e modalità di esecuzione

1. Le prestazioni devono essere eseguite secondo le specifiche contenute nel presente contratto e nel capitolato; l'Appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui al D.Lgs. n. 81/2008, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili all'appalto in oggetto. Il servizio di certificazione sarà svolto con le seguenti modalità:

 - effettuazione, entro il 31/12/2022, di una **visita preliminare** presso la sede dell'Ente allo scopo di verificare lo stato di attuazione del sistema – Primo anno;
 - effettuazione, entro il 08/02/2023, di una visita per l'attuazione delle verifiche da eseguire ai fini della ricertificazione del sistema di gestione qualità ISO 9001:2015 – Primo anno;
 - effettuazione di visite di mantenimento della certificazione – Secondo e Terzo anno.

2. Il numero delle giornate/uomo necessarie sarà indicato dall'ente di certificazione.

3. Il Gruppo di Valutazione (composto da un valutatore Responsabile del gruppo stesso ed eventualmente da altri valutatori), unitamente al Piano di Audit, sarà preventivamente comunicato all'Ente che si riserva la facoltà di richiederne la sostituzione in forma scritta, evidenziandone le ragioni.

4. In aggiunta ai servizi sopra descritti Area richiede all'Appaltatore la disponibilità ad erogare un corso di formazione di n. 3 (tre) ore totali per fornire le conoscenze di base sulla norma ISO 9001:2015 al personale dell'Ente (numero indicativo di 190 persone). Il corso dovrà essere registrato, in modo da consentirne anche la fruizione in modalità asincrona da remoto, per l'intera durata contrattuale.

5. Per quanto non previsto dal presente articolo, si richiamano le clausole dei documenti Consip "CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO" e l'"ALLEGATO 14 AL CAPITOLATO D'ONERI "Servizi" per l'ammissione degli operatori economici delle categorie merceologiche di seguito indicate, del settore merceologico "Servizi Di Valutazione Della Conformità" ai fini della partecipazione al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione"

Art. 6 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

1. Si richiamano i commi da 8 a 14 dell'Articolo 3 "Obbligazioni generali del Fornitore Contraente" delle CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO.
2. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 30, comma 5bis, del Codice, in caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto (compreso il subappaltatore), il responsabile del procedimento provvederà a trattenere l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC verrà disposto dall'Amministrazione direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

3. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto (compreso il subappaltatore), di cui al periodo precedente, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni.
4. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, l'Amministrazione paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'art. 105 del Codice.

Art. 8 - Trattamento dei dati personali

1. Fermo quanto previsto all'Articolo 17 "Trattamento dei dati personali e riutilizzo dei dati pubblici" delle CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO, ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 – Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (di seguito anche "GDPR") l'Amministrazione rende le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali raccolti in occasione dell'affidamento del servizio:

CATEGORIE DI DATI PERSONALI - L'Amministrazione tratterà i dati personali comunicati dall'Appaltatore e/o acquisti dall'Amministrazione stessa, riferiti ai legali rappresentanti, dipendenti, collaboratori, consulenti e/o incaricati dell'Appaltatore stesso e, in particolare, dati anagrafici, dati di contatto, dati relativi a condanne penali e reati e ogni altra informazione richiesta dal D.Lgs. n. 50/2016 e/o a comprova dei requisiti di cui all'art. 5 del presente contratto. Tali dati sono riconducibili alle categorie dei dati personali comuni e dei dati di cui all'art. 10 del GDPR (c.d. "dati giudiziari"). Non sono, invece, oggetto dei trattamenti di dati effettuati dall'Amministrazione le informazioni appartenenti alle "categorie particolari di dati personali" (c.d. "dati sensibili") di cui all'art. 9 del GDPR.

In qualità di titolare autonomo del trattamento, l'Appaltatore:

- garantisce di poter comunicare i suddetti dati personali all'Amministrazione in base a un'idonea base giuridica che ne legittima il trattamento, assumendo tutti gli obblighi e le responsabilità di legge e conferendo sul punto la più ampia manleva rispetto a ogni contestazione, pretesa e/o richiesta di risarcimento del danno da trattamento che dovesse pervenire ad Area Science Park dagli interessati;
- si impegna a portare a conoscenza degli interessati le presenti informazioni rese dall'Amministrazione in relazione al trattamento dei loro dati personali.

IDENTITA' E DATI DI CONTATTO DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO - Il titolare del trattamento dei dati personali è l'Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste – Area Science Park, avente sede in Trieste, Padriciano, 99. Gli interessati potranno rivolgersi al titolare del trattamento scrivendo all'indirizzo sopra riportato o inviando un'e-mail ai seguenti indirizzi di posta elettronica: info@areasciencepark.it - PEC protocollo@pec.areasciencepark.it.

DATI DI CONTATTO DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI - Presso Area Science Park è presente il Responsabile della protezione dei dati, nominato ai sensi dell'art. 37 del GDPR, che può essere contattato al seguente indirizzo e-mail: rpd@areasciencepark.it.

FINALITA' E BASI GIURIDICHE DEL TRATTAMENTO - Il trattamento dei dati personali degli interessati è finalizzato unicamente alla stipula e gestione del presente contratto. Le basi giuridiche del trattamento dei dati personali degli interessati si rinvengono nei seguenti articoli:

- art. 6, par. 1, lett. b), del GDPR (esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o di misure precontrattuali), in relazione ai trattamenti di dati personali necessari per lo svolgimento delle operazioni di affidamento del contratto per cui è stato presentato preventivo;
- art. 6, par. 1, lett. c), del GDPR (adempimento di un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare), in relazione ai trattamenti di dati personali necessari per ottemperare agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti o dalla normativa eurounionale in materia di contratti pubblici, di trasparenza, di antimafia, ovvero imposti dalle Autorità competenti;

- art. 6, par. 1, lett. e) del GDPR (esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare), in relazione ai trattamenti di dati personali necessari per garantire la prevenzione e repressione di atti illeciti;
- art. 6, par. 1, lett. f) del GDPR (perseguimento di un legittimo interesse del Titolare), in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati nell'esercizio dei diritti del Titolare in sede giudiziaria e nella gestione degli eventuali contenziosi;
- art. 10 del GDPR e art. 2-octies, co. 1, e co. 3, lett. i), del Codice in materia di protezione dei dati personale (D.Lgs. n. 196/2003) in relazione ai trattamenti dei dati relativi a condanne penali e reati finalizzati all'accertamento dei requisiti di idoneità morale di coloro che intendono partecipare alla procedura di gara.

DESTINATARI E CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI PERSONALI - Ferme restando le operazioni di comunicazione e di diffusione effettuate in esecuzione di obblighi di legge e di ordini dell'autorità, i dati personali raccolti potranno essere comunicati ai soggetti individuati dalla normativa in materia di contratti pubblici, nonché ai titolari del diritto di accesso documentale, e potranno essere diffusi in ottemperanza alle prescrizioni vigenti in materia di pubblicità e trasparenza. I dati personali raccolti saranno trattati dal Titolare del trattamento e da personale previamente autorizzato e istruito e/o da Responsabili del trattamento all'uopo nominati. Gli interessati potranno richiedere, in qualunque momento, al Titolare la lista completa dei Responsabili nominati.

PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI - I dati oggetto di trattamento saranno conservati per il periodo necessario in base alla vigente normativa in materia di archivi, applicabile agli enti pubblici, salva l'autorizzazione allo scarto.

DIRITTI DELL'INTERESSATO - Con riferimento ai dati personali conferiti, gli interessati sono detentori dei seguenti diritti:

a) di accesso ai dati personali;

b) di rettifica o cancellazione degli stessi o limitazione del trattamento;

c) di opposizione al trattamento;

d) di portabilità dei dati (diritto applicabile ai soli dati in formato elettronico), così come disciplinato dall'art. 20 del GDPR;

e) di proporre reclamo all'autorità di controllo.

Si precisa che per esercitare i diritti di cui alle lettere da a) a d) gli interessati potranno inviare un'e-mail al seguente indirizzo: rpd@areasciencepark.it. Area Science Park è tenuta a fornire una risposta entro il termine di un mese dalla richiesta, estensibile fino a tre mesi in caso di particolare complessità della richiesta.

NATURA OBBLIGATORIA O FACOLTATIVA DEL CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZE DI UN'EVENTUALE MANCATA COMUNICAZIONE DEI DATI - Il conferimento di tali dati, richiesto in forza di espresse disposizioni di legge, è obbligatorio in ragione delle prescrizioni contenute nella normativa vigente in materia di contratti pubblici. Il rifiuto di fornire i dati richiesti potrebbe determinare, a seconda dei casi l'impossibilità di stipulare, gestire o eseguire il presente contratto.

Art. 9. Incarico di responsabile del trattamento

1. Area Science Park, in qualità di Titolare dei trattamenti di dati personali effettuati nell'ambito dell'esecuzione del servizio, ritenuto che l'Appaltatore offra garanzie sufficienti, in termini di conoscenza specialistica, affidabilità e risorse per l'applicazione di misure tecniche e organizzative adeguate, in modo tale che i suddetti trattamenti soddisfino i requisiti del GDPR e del Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al GDPR stesso (D. Lgs. del 30 giugno 2003, n. 196, così come modificato dal D.lgs. del 10 agosto 2018, n. 101), e sia in grado di assicurare la protezione dei diritti degli interessati lo nomina quale Responsabile del trattamento alle condizioni e nei termini di seguito riportati:

OGGETTO DELL'INCARICO DI RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI - Ai sensi dell'art. 28 del GDPR, l'Appaltatore è autorizzato a trattare, in qualità di Responsabile del trattamento, per conto di Area Science Park, Titolare del trattamento, i dati di carattere personale necessari al fine di prestare il servizio. Il trattamento consisterà nel compimento delle operazioni necessarie e funzionali alle attività svolte dall'Appaltatore e richiederà di svolgere le seguenti operazioni, con o senza l'ausilio di strumenti automatizzati: raccolta, registrazione, organizzazione, strutturazione, conservazione, adattamento o modifica, estrazione, consultazione, uso, comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, raffronto o interconnessione, limitazione, cancellazione, distruzione di dati personali.

IDENTIFICAZIONE DEI DATI OGGETTO DI TRATTAMENTO - Per lo svolgimento delle attività di cui al presente contratto Area Science Park, in qualità di Titolare del trattamento, metterà a disposizione dell'Appaltatore le informazioni riferite alle persone fisiche coinvolte nello svolgimento del servizio, qualificabili come dati comuni.

DURATA - Il presente incarico di Responsabile del trattamento è condizionato, per oggetto e durata, allo svolgimento del rapporto con Area Science Park e si intenderà revocato di diritto alla cessazione del medesimo, prevista e disciplinata dall'art. 2 del presente contratto. La durata dei trattamenti sarà limitata al tempo necessario a dare esecuzione alle obbligazioni di legge e contrattuali assunte nei confronti di Area Science Park, salva l'archiviazione di dati, informazioni, file, log necessari per precostituire prova dell'esatto adempimento delle obbligazioni medesime, fino allo spirare dei termini di prescrizione dei diritti nascenti dal contratto o dei diritti per responsabilità extracontrattuali e contrattuali. Area Science Park, in qualità di Titolare del trattamento, è consapevole che il Responsabile potrà trattare i dati anche successivamente al venir meno del contratto, se ciò verrà fatto per finalità lecite che non contrastano con l'ordinamento interno. Qualora il rapporto tra Area Science Park e l'Appaltatore venisse meno per qualsiasi motivo o le attività di cui al presente contratto non venissero più svolte, anche il presente incarico verrà automaticamente meno senza bisogno di comunicazioni o revoche, ferma restando la possibilità per il Responsabile di trattare i dati secondo le condizioni disciplinate dal presente contratto. Il Responsabile, all'atto della scadenza del contratto o, comunque, in caso di cessazione – per qualunque causa – dell'efficacia della presente nomina, salvo la sussistenza di un obbligo di legge o di regolamento nazionale e/o eurounionale che preveda la conservazione dei dati personali, dovrà interrompere ogni operazione di trattamento degli stessi e dovrà provvedere, alla restituzione di tutti i dati in suo possesso, eliminando, altresì, definitivamente dal proprio sistema informativo e dagli archivi cartacei, i medesimi dati o copie degli stessi, dandone conferma per iscritto al Titolare.

OBBLIGHI DEL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO - Fermo restando che spetta ad Area Science Park fornire l'informativa agli interessati al momento della raccolta dei dati e acquisire, se necessario, il relativo consenso, l'Appaltatore in qualità di Responsabile del trattamento e tutto il suo personale si impegnano a:

- utilizzare i dati personali oggetto del trattamento e quelli che raccoglieranno durante lo svolgimento del servizio, solo per la finalità oggetto del presente contratto. In nessun caso potranno utilizzare i dati per fini personali;
- trattare i dati seguendo le istruzioni impartite da Area Science Park, in qualità di Titolare del trattamento. Qualora il Responsabile del trattamento ritenga che vi siano istruzioni che violano il GDPR o qualunque altra disposizione in materia di protezione dei dati dell'Unione Europea o degli Stati membri, dovrà darne immediatamente informazione ad Area Science Park;
- mantenere l'obbligo di riservatezza con riguardo ai dati personali a cui hanno avuto accesso per effetto del presente incarico, anche in seguito al completamento del servizio e alla cessazione dell'incarico di Responsabile del trattamento;
- garantire la formazione necessaria delle persone autorizzate al trattamento dei dati personali;

- mettere a disposizione del Titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui alla presente nomina, nonché per la realizzazione delle consulenze o dei controlli del Titolare o altro consulente da lui autorizzato;
- procedere alla nomina del proprio/i amministratore/i di sistema, in adempimento di quanto previsto dal provvedimento del Garante del 27.11.08, pubblicato in G.U. n. 300 del 24.12.2008, ove ne ricorrano i presupposti, comunicandolo prontamente al Titolare e curando, altresì, l'applicazione di tutte le ulteriori prescrizioni contenute nel suddetto provvedimento;
- astenersi dal trasferire i dati personali trattati per conto del Titolare al di fuori dello Spazio Economico Europeo senza il previo consenso scritto di volta in volta dello stesso; in caso di consenso, il Responsabile dovrà assicurarsi che il trasferimento avvenga verso Paesi terzi e Organizzazioni internazionali che garantiscano un livello di sicurezza e protezione adeguato, adottando tutte le misure previste dagli artt. 44 e ss. del GDPR. Il Responsabile dichiara che i dati saranno trattati e archiviati nel territorio dello SEE;
- assistere Area Science Park nel fornire riscontro alle richieste per l'esercizio dei seguenti diritti degli interessati: diritto di accesso, rettifica, cancellazione e opposizione; diritto di limitazione del trattamento e diritto di portabilità dei dati. Il Responsabile del trattamento deve rispondere, per conto di Area Science Park ed entro il termine stabilito, alle richieste per l'esercizio dei diritti dopo averne concordato congiuntamente il riscontro col Titolare. Il Responsabile si impegna pertanto a comunicare al Titolare entro 3 (tre) giorni lavorativi all'indirizzo rpd@areasciencepark.it le eventuali richieste degli interessati che dovessero pervenire;
- notificare ad Area Science Park, senza ingiustificato ritardo, e al più tardi entro 48 ore, mediante e-mail inviata all'indirizzo teamcrisi@areasciencepark.it, le violazioni della sicurezza dei dati personali a suo carico, e anche di quelle presso gli eventuali sub-responsabili, nonché tutte le informazioni rilevanti ai fini della documentazione e comunicazione dell'evento. Non sarà necessaria la notifica quando è improbabile che la suddetta violazione della sicurezza costituisca un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche. La notifica riporterà almeno le seguenti informazioni:
 - descrizione della natura della violazione della sicurezza dei dati personali compresi, ove possibile, le categorie e il numero approssimativo di interessati in questione, nonché le categorie e il numero approssimativo di registrazioni dei dati personali in questione;
 - nome e dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati o di un altro punto di contatto presso cui ottenere più informazioni;
 - descrizione delle possibili conseguenze della violazione della sicurezza dei dati personali;
 - descrizione delle misure adottate o di cui si propone l'adozione da parte di Area Science Park per porre rimedio alla violazione della sicurezza dei dati personali, e anche, se del caso, le misure adottate per attenuarne i possibili effetti negativi.

Qualora e nella misura in cui non sia possibile fornire le informazioni contestualmente, le informazioni possono essere fornite in fasi successive senza ulteriore ingiustificato ritardo. Il Responsabile si impegna inoltre ad adottare, di concerto con il Titolare, nuove misure di sicurezza atte a circoscrivere gli effetti negativi dell'evento e a ripristinare la situazione precedente. Spetta ad Area Science Park comunicare le violazioni della sicurezza dei dati agli interessati.

MISURE TECNICHE E ORGANIZZATIVE DI SICUREZZA – AUDIT E DIRITTI DI VERIFICA DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO - Il Responsabile si impegna a:

- dotarsi di un sistema Antivirus;
- dotarsi di un Firewall;
- effettuare Backup;
- provvedere alla conservazione sicura delle credenziali;
- utilizzare password complesse;

- garantire la sicurezza dei documenti cartacei;
- conservare i documenti in armadi chiusi a chiave;
- garantire misure adeguate di prevenzione ambientale;
- sviluppare e mantenere costantemente aggiornati gli standard di sicurezza;
- rimanere aggiornato su norme, regole o vulnerabilità segnalate e relative alla sicurezza;
- effettuare vulnerability assessment periodici;
- provvedere alla profilazione degli accessi relativi alle utenze;
- utilizzare credenziali uniche non assegnabili ad altri utenti;
- effettuare la gestione del tracciamento e dei file di log;
- garantire che all'interno della propria organizzazione sia individuata la struttura di Information Security e il suo responsabile;
- garantire che nella struttura di Information Security siano adottate misure di sicurezza adeguate e che siano eseguite le opportune periodiche verifiche di sicurezza e gli audit;
- fornire opportune istruzioni agli incaricati.

Il Responsabile si impegna, altresì, a proteggere fisicamente e conservare i supporti portatili che contengano i dati che tratta per conto del Titolare, assicurandosi che l'accesso agli stessi sia permesso solo al personale autorizzato, e si obbliga ad adottare e implementare sui propri sistemi e sui sistemi gestiti per il Titolare le misure tecniche e organizzative di sicurezza (art. 32 del GDPR), con l'obbligo di documentarle se richiesto dal Titolare stesso. Il Titolare si riserva la facoltà di effettuare, nei modi ritenuti più opportuni, anche tramite l'invio di propri funzionari a ciò delegati presso i locali del Responsabile o tramite l'invio di apposite check list, verifiche tese a vigilare sulla puntuale osservanza delle disposizioni di legge e delle presenti istruzioni. Inoltre, il Titolare potrà effettuare audit anche utilizzando auditor di terze parti. In alternativa a quanto sopra previsto, in caso di accordo di volta in volta assunto con il Titolare, il Responsabile può fornire a quest'ultimo copie delle relative certificazioni esterne, audit report e/o altra documentazione sufficiente per il Titolare a verificare la conformità del Responsabile alle misure di cui alla presente nomina. Qualsiasi verifica condotta ai sensi del presente articolo dovrà essere eseguita in maniera tale da non interferire con il normale corso delle attività del Responsabile, fornendo a quest'ultimo un ragionevole preavviso.

MANLEVA - Il Responsabile terrà indenne e manlevato il Titolare da ogni perdita, costo, spesa, multa e/o sanzione, danno e da ogni responsabilità di qualsiasi natura derivante da o in connessione con una qualsiasi violazione da parte del Responsabile stesso degli obblighi derivanti dalla normativa applicabile o delle disposizioni contenute nella presente nomina. Il Responsabile non avrà diritto di rimborso delle eventuali spese che lo stesso dovesse sostenere per essersi attenuto alle istruzioni impartite dal Titolare per lo svolgimento dell'attività, e/o di un qualsiasi altro suo obbligo previsto dal presente contratto.

Art. 11 - Responsabilità per infortuni e danni – Obbligo di manleva

1. L'Appaltatore, nell'esecuzione del presente contratto, assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto dell'Appaltatore che di terzi.
2. Inoltre, l'Appaltatore si obbliga a manlevare e mantenere indenne l'Amministrazione da qualsiasi azione di responsabilità eventualmente promossa nei confronti di quest'ultima in ragione dei suddetti inadempimenti e violazioni normative direttamente e indirettamente connessi all'esecuzione del presente contratto.

Art. 12 – Obblighi di riservatezza

Si richiama quanto previsto dall'art 16 "Riservatezza" delle CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO.

Art. 13 - Subappalto

1. Si richiama quanto previsto dall'art. 19 "Subappalto" delle CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO.

Art. 14 - Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari

1. In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dal D.L. 12 novembre 2010, n. 187 e dalla legge di conversione 17 dicembre 2010, n. 217, l'Appaltatore si obbliga ad utilizzare, per ogni operazione finanziaria connessa al contratto, conti correnti bancari o postali "dedicati", anche non in via esclusiva; gli estremi identificativi dei conti utilizzati dovranno essere comunicati all'Amministrazione, contestualmente alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, entro sette giorni dalla loro accensione, ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie connesse al presente contratto.

2. L'Appaltatore si obbliga, inoltre, ad utilizzare, per ogni movimento finanziario inerente il contratto, lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, indicando in ogni operazione registrata il **codice CIG (Codice Identificativo Gara): Z0A389AA38**, salva la facoltà di utilizzare strumenti diversi nei casi espressamente esclusi dall'art. 3, commi 2 e 3, della legge 136/2010 (pagamenti in favore di: enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, gestori e fornitori di pubblici servizi, pagamenti di tributi, spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro, fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa). Si precisa che, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della citata legge, i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche, dovranno essere eseguiti tramite il sopra citato conto corrente dedicato, anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto, anche se questo non è riferibile in via esclusiva al presente contratto.

3. L'Appaltatore si impegna a indicare i codici sopra indicati in ogni documento contabile afferente il presente contratto, e si obbliga ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al contratto, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010; l'Appaltatore si impegna a trasmettere tempestivamente la documentazione a comprova del rispetto degli obblighi di cui al periodo precedente. L'Appaltatore si impegna altresì a comunicare l'eventuale inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, procedendo all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale e informandone contestualmente l'Amministrazione e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente; uguale impegno dovrà essere assunto dai subappaltatori e subcontraenti a qualsiasi titolo interessati al contratto oggetto della presente proposta.

4. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

5. Con riferimento ai contratti di subfornitura, l'Appaltatore si obbliga a trasmettere ad Area Science Park, oltre alle informazioni di cui all'art. 105, comma 2, del Codice, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante che nel relativo sub-contratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata. Resta inteso che Area Science Park si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all'uopo la produzione dei subcontratti stipulati, e, di adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.

6. In caso di variazione intervenuta in ordine agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati o alle persone delegate ad operare sugli stessi, l'Appaltatore è tenuto a comunicarle tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giorni. In difetto di tale comunicazione, l'Appaltatore non potrà tra l'altro sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

7. In caso di cessione dei crediti si applica quanto disposto al punto 4.9 della determinazione 7 luglio 2011, n. 4 della soppressa Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (attuale ANAC).

8. Si rinvia all'articolo 18 – "Tracciabilità dei flussi finanziari e ulteriori Clausole risolutive espresse" delle CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO in merito alla disciplina relativa agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Art. 15 - Recesso

1. Si richiama quanto previsto dall'Articolo 13 – "Recesso" delle CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO.

Art. 16 - Divieto di cessione del contratto; cessione del credito

1. Si richiama l'art 14 – "Divieto di Cessione del Contratto e cessione dei crediti" delle CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO.

Art. 17 - Clausola risolutiva espressa

1. Si richiama quanto previsto dall'Articolo 12 – "Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti" delle CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO, con le integrazioni che seguono.
2. L'Amministrazione potrà risolvere di diritto il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore per iscritto, e senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, nei seguenti casi:

a) mancata comprova in merito al possesso dei requisiti generali previsti per l'affidatario di contratti pubblici, ovvero perdita dei medesimi requisiti in corso d'appalto;
b) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa, entro il termine di 15 (quindici) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Amministrazione;
c) reiterato e ingiustificato mancato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori, accertato dagli enti competenti;
d) reiterata e ingiustificata inosservanza alle prescrizioni in materia di sicurezza impartite dall'Amministrazione.

Art. 18 - Penali

1. Si richiama quanto previsto dall'Articolo 10 – "Penali" delle CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO.
2. L'applicazione delle penali non preclude all'Amministrazione di agire per il risarcimento degli eventuali maggiori danni o per l'eventuale risoluzione del Contratto, se l'ammontare delle penali raggiunge l'importo della garanzia fideiussoria.
3. Tutte le penali sono contabilizzate in detrazione, in occasione di ogni pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo, e sono imputate mediante ritenuta sull'importo della rata.
4. Dopo la commutazione della terza penale o al superamento dell'ammontare complessivo delle penali del 10% del valore complessivo contrattuale, l'Amministrazione avrà il diritto di procedere anche senza previa diffida alla risoluzione del contratto, all'esecuzione d'ufficio in danno dell'Impresa e ad ogni altra azione per l'eventuale risarcimento di ulteriori danni.
5. L'Amministrazione può procedere in qualsiasi momento alla verifica della regolare esecuzione del servizio oggetto del presente appalto. Sulla base di tale verifica potranno essere avviate le eventuali contestazioni di cui al presente articolo.

Art. 19 - Fatturazione e pagamenti

1. Il compenso spettante all'Appaltatore in relazione ai servizi erogati verrà corrisposto al termine dell'esecuzione delle attività previste per l'annualità contrattuale, su presentazione delle relative fatture.

2. Ai fini del pagamento del corrispettivo Area procederà ad acquisire il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.

3. Area provvederà al pagamento entro trenta giorni dal ricevimento della fattura, previa verifica della regolarità delle prestazioni eseguite.

4. La liquidazione delle fatture potrà essere sospesa qualora AREA abbia contestato all'Appaltatore l'inadempimento o il negligente adempimento di una o più obbligazioni previste. Una volta esaurito il procedimento di contestazione, l'Amministrazione procederà alla liquidazione di tutto o parte dell'importo previsto dalla fattura.

5. Le fatture, redatte secondo le norme fiscali in vigore, saranno intestate a: Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste - Area Science Park (P.IVA 00531590321) – Padriciano n. 99, 34149 Trieste e riporteranno le modalità di pagamento, comprensive del codice IBAN.

6. Le fatture dovranno essere emesse in formato elettronico secondo le specifiche di cui al D.M. 55/2013. Non potranno essere accettate fatture emesse in altre modalità. Il Codice Unico Ufficio dell'Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste è: **UF6YGC**.

7. Area rientra nell'ambito applicativo dello "split payment" previsto dall'art. 1, co. 629, lett. b) della legge n. 190/2014. Di conseguenza, rimangono a carico dell'Appaltatore gli ulteriori adempimenti fiscali; in particolare le fatture elettroniche emesse dovranno riportare nel campo "esigibilità IVA" la dicitura "operazione soggetta a scissione dei pagamenti". Ai sensi della normativa vigente, le fatture elettroniche prive di questa annotazione verranno rifiutate.

8. L'importo delle predette fatture verrà pagato a mezzo bonifico dall'Amministrazione sul conto corrente dedicato dichiarato dall'Appaltatore.

Art. 20 - Foro di competenza

Per ogni e qualsiasi controversia che dovesse eventualmente insorgere in ordine all'interpretazione e esecuzione del presente contratto, che non potesse essere risolta in via amichevole dall'Amministrazione e dall'Appaltatore, sarà competente in via esclusiva il Foro di Trieste.

Art. 21 - Forma del contratto, oneri fiscali, spese contrattuali

1. Il contratto è stipulato in modalità elettronica ai sensi del combinato disposto dell'art. 32 co. 14 del Codice e dell'articolo 6 del D.L. 23 dicembre 2013, n. 145 convertito con Legge 21 febbraio 2014, n. 9.
2. Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri relativi alla stipula del contratto, ivi comprese le spese di registrazione in caso d'uso ed ogni altro onere tributario. L'imposta di bollo è dovuta nella misura di € 16,00 ogni quattro facciate del presente atto.
3. Le Parti di questo atto consentono il trattamento dei loro dati personali ai sensi della legge vigente; gli stessi dati potranno essere inseriti in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici solo per fini e formalità dipendenti dal presente atto ed effetti fiscali connessi.

Art. 22 - Responsabile del procedimento

1. I compiti propri del Responsabile del procedimento sono svolti dal Responsabile dell'Ufficio Pianificazione Strategica e Internal Audit , Federica Diqual, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 23 - Disposizioni anticorruzione

1. Nell'espletamento del servizio oggetto dell'appalto vanno rispettati gli obblighi di condotta previsti dal vigente Codice di comportamento approvato ai sensi della legge 6 novembre 2012 n. 190 ("Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica stazione appaltante") e visibile sul sito istituzionale dell'Amministrazione, la cui violazione costituisce causa di risoluzione del contratto.
2. L'Appaltatore collabora con il Responsabile della prevenzione della corruzione dell'Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste – Area Science Park, segnalando le eventuali difficoltà incontrate nell'adempimento delle prescrizioni contenute nel piano per la prevenzione della corruzione dell'Ente e segnalando situazioni di illecito nell'Amministrazione di cui sia venuto a conoscenza.

Letto, approvato e sottoscritto

Per Area Science Park per l'Appaltatore

Documento firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n, 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate.

Clausole vessatorie

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile si richiamano ed espressamente si approvano i seguenti articoli:

Art. 6 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro
Art. 11 - Responsabilità per infortuni e danni – Obbligo di manleva
Art. 12 – Obblighi di riservatezza
Art. 17 – Clausola risolutiva espressa
Art. 18 – Penali
Art. 19 - Fatturazione e pagamenti
Art. 20 - Foro di competenza

L'Appaltatore

Documento firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n, 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate.